



REGOLAMENTO AZIENDALE SUL FUMO
nell'ambito dei Servizi Socio-Sanitari
dell'Ulss n. 4 "Alto Vicentino"

<i>Predisposto da:</i>	<i>Dipartimento di Prevenzione – dr. Carmelo Brigadeci</i>
<i>Validato:</i>	<i>Direttore Dipartimento di Prevenzione – dr. Ivo Dagazzini</i>
<i>Approvato:</i>	<i>Direttore Generale - Avv. Daniela Carraro</i>
	<i>Direttore Sanitario - dr. Roberto Toffanin</i>
<i>Data</i>	<i>30.12.2013</i>



Art. 1 – *Principi*

1. L'Azienda Ulss n.4 "Alto Vicentino", con il presente Regolamento, dichiara le decisioni in merito al fumo adottate per tutti i locali e spazi di pertinenza e si impegna a disciplinare l'applicazione della normativa vigente in materia di fumo.
2. L'Azienda Ulss n.4 "Alto Vicentino", con il presente Regolamento, si prefigge di:
 - promuovere l'adesione del personale dipendente e di tutti i soggetti operanti a vario titolo presso l'Azienda alla TFU dell'OMS, per fornire alla popolazione un modello di riferimento di stile di vita libero dal fumo;
 - proteggere i non fumatori dai danni provocati dal fumo passivo;
 - sostenere i fumatori nella scelta di smettere di fumare.

Art. 2 – *Riferimenti normativi*

La materia è disciplinata dai seguenti provvedimenti:

- Legge 11 novembre 1975 n. 584 "divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico";
- Legge 24 novembre 1981 n. 689, art. 16, 17 e 18 "Modifiche al sistema penale";
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica amministrazione";
- Circolare del Ministro della Sanità 28 marzo 2001, n.4 "Interpretazione e applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo";
- Legge 16 gennaio 2003 n. 3 (art. 51, punto 2) "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 "Definizione caratteristiche impianti ventilazione e di ricambio aria nei locali ove è consentito fumare";
- Accordo Stato-Regioni del 16 dicembre 2004;
- Circolare 17 dicembre 2004 del Ministero della Salute;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale Veneto 11 febbraio 2005 n.1 "Disposizioni di attuazione e prime indicazioni applicative dell'Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004".

Art. 3 – *Soggetti ai quali si applica il Regolamento*

1. I destinatari del presente Regolamento sono:
 - i dipendenti e tutti i soggetti che svolgono a vario titolo attività all'interno delle strutture dell'Azienda Ulss4;
 - i ricoverati, gli utenti delle strutture e i visitatori.
2. Le misure organizzative necessarie per l'applicazione del divieto sono adottate dall'Ulss n.4 secondo i criteri di cui agli articoli successivi. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 4 – *Ambito di applicazione del divieto di fumo*

Il divieto di fumo è applicato nei seguenti ambiti:

- in tutti gli ambienti chiusi dell'Azienda Ulss n.4 "Alto Vicentino";
- in tutti i mezzi e autoveicoli dell'Azienda;



- in prossimità delle porte d'ingresso, delle pensiline di passaggio, nei terrazzi, nei cortili e giardini interni di pertinenza dell'Azienda.

I divieti di cui sopra sono estesi anche alla sigaretta elettronica.

Negli spazi esterni di pertinenza dell'Azienda è prevista la deroga al divieto solo nelle aree appositamente dedicate ai fumatori.

Art. 5 – *Cartellonistica*

In tutti i locali e luoghi chiusi dell'Azienda Ulss n.4 "Alto Vicentino" sono affissi i cartelli previsti dalla normativa vigente, riportanti anche le indicazioni del Regolamento aziendale e la mappa delle zone esterne dedicate ai fumatori.

In tutti gli spazi esterni di pertinenza sono esposti cartelli, adeguatamente visibili, riportanti le indicazioni del Regolamento aziendale e accompagnati dalla mappa delle zone esterne dedicate ai fumatori.

Art. 6 – *Soggetti responsabili dell'applicazione della normativa*

1. Sono responsabili dell'applicazione della normativa per i locali e spazi assegnati in via esclusiva alle strutture da loro dirette:
 - i Direttori di Dipartimento delle aree ospedaliere, territoriali e delle strutture amministrative;
 - il Direttore Medico del Presidio Ospedaliero;
 - il Direttore del Distretto Sanitario;
 - i Direttori delle Unità Operative Complesse sanitarie, tecniche o amministrative;
 - i Responsabili delle varie strutture aziendali (es. R.S.A., Centri Diurni e di socializzazione).
2. Nel caso non siano stati nominati i preposti alla vigilanza, i Direttori, di cui al primo comma del presente articolo, sono tenuti personalmente ad assicurare la stessa, gli accertamenti e le contestazioni e il loro nome verrà riportato sul cartello.
3. E' fatta facoltà al Direttore Generale di provvedere alla nomina di personale accertatore cui spetta vigilare sull'osservanza del Regolamento aziendale in strutture diverse da quella in cui il soggetto presta servizio.
4. Viene ribadita la possibilità per gli Agenti/Ufficiali di Polizia Giudiziaria di svolgere attività di sorveglianza di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono stati incaricati.

Art. 7 – *Attività dei soggetti preposti alla vigilanza, all'accertamento e alla contestazione delle infrazioni del divieto*

I soggetti di cui all'articolo precedente sono individuati nominalmente e devono partecipare a iniziative di aggiornamento sul tema, organizzate dall'Azienda.

Inoltre devono compilare periodicamente, secondo i tempi previsti dal Gruppo di Coordinamento aziendale, le schede relative al monitoraggio ambientale del divieto di fumo in Azienda.

Art. 8 – *Sanzioni amministrative*

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art.7 della Legge n. 584/1975 e successive modificazioni ed integrazioni e art.1 comma 189 della Legge n. 311/2004, ovvero:



- per i trasgressori al divieto di fumo la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro da 27,50 a 275,00 euro. La misura di tale sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni;
- per i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto di fumo la sanzione amministrativa pecuniaria, in caso di inadempienza, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 220,00 a 2.200,00 euro.

Dette sanzioni sono applicate secondo le procedure previste dalla normativa.

Art. 9 – *Sanzioni disciplinari*

Ferme restando le sanzioni amministrative previste dalla normativa, è facoltà dell'Amministrazione avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti che contravvengono al presente Regolamento.

Tutti i soggetti che operano a vario titolo all'interno dell'Azienda Ulss n.4, i ricoverati, gli utenti e i visitatori che non osservano quanto disposto dall'art. 4 del presente Regolamento, saranno richiamati al rispetto delle disposizioni.

Art. 10 - *Vendita e pubblicità*

Nei locali dell'Azienda sanitaria è vietata la vendita e la pubblicità dei prodotti di tabacco e della sigaretta elettronica.

Art. 11 - *Incompatibilità*

Il presente Regolamento perde efficacia in tutto o in parte qualora siano emanate norme nazionali e/o regionali incompatibili con le disposizioni del medesimo.

Art. 12 – *Applicazione del Regolamento*

Il presente Regolamento entra in vigore dal 1 gennaio 2014.